



STUDIO LEGALE DI VEROLI

Via di Villa Chigi 41, 00199 RM
Via Di Villa Ada 57, 00199 RM

T: 06 32 19 156
C: 339 82 94 374
M: riccardodiveroli@studiolegalediveroli.it
P: riccardodiveroli@ordineavvocatiroma.org
W: www.studiolegalediveroli.it

AVVISO

DI PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

PER IL TRAMITE DEL SITO WEB DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

In esecuzione del Decreto Presidenziale n. 934/2024

pubblicato in data 25 giugno 2024 dal Consiglio Di Stato – R.G. 4922/2024

Con Decreto Presidenziale n. 934/2024, reso nel procedimento iscritto al R.G.n.4922/2024 di cui al ricorso in appello proposto dal Dott. **Giuseppe Como + altri**, rappresentato e difeso dal sottoscritto difensore, il Consiglio Di Stato (sez. IV) ha stabilito quanto segue in merito alla richiesta pervenuta nell'atto di appello dalla scrivente difesa sulla notifica per pubblici proclami:

“Considerata, nel caso di specie, l’oggettiva difficoltà di integrare il contraddittorio mediante le forme ordinarie di notificazione;

Ritenuto, dunque, che la richiesta autorizzazione alla notifica per pubblici proclami può essere concessa, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

“- la notifica dovrà avvenire attraverso la pubblicazione nel sito internet delle amministrazioni resistenti di un avviso contenente il nominativo della parte appellante, l’indicazione delle amministrazioni appellate, gli estremi degli atti impugnati in primo grado e del provvedimento giurisdizionale appellato nonché la sintetica indicazione dei motivi di appello;

- la predetta pubblicazione dovrà essere garantita per un periodo non inferiore a dieci giorni continuativi in una sezione dedicata dei siti internet delle Amministrazioni prima indicate o comunque in una sezione facilmente accessibile da parte dei soggetti potenzialmente interessati alla notifica;

Ritenuto che a tale adempimento gli appellanti provvederanno nel termine perentorio di giorni sette dalla comunicazione del presente decreto e che il deposito della prova della eseguita notificazione per pubblici proclami dovrà avvenire nel termine di giorni sette dalla effettuazione della stessa”.

§§

In ottemperanza a quanto disposto si formula il presente avviso comunicando:

i. L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE ED IL NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO:

ii.IL NOME DELLA PARTE APPELLANTE E L'INDICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI APPELLATE;

Parte appellante:

Giuseppe Como, Di Nicolantonio Fabio, Falconieri Stefano, Genco Giovanni, Massa Nicolò, Nicoletti Vincenzo, Ribauda Enrico, Santoro Francesco, Zampitelli Daniele.

Amministrazioni appellate:

- **Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto Ripam**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Presidenza del Consiglio dei ministri**, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona del Ministro, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero della Cultura**, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero del lavoro e delle politiche sociali**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero della giustizia**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Agenzia delle entrate**, in persona del rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Avvocatura dello Stato**, in persona dell'Avvocato Generale dello Stato pro tempore, domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Formez Pa - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi n.12;

iii. **GLI ESTREMI DEGLI ATTI IMPUGNATI E L'OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI IN PRIMO GRADO**

Provvedimenti impugnati nel ricorso introduttivo

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE

Anche ex art.56 c.p.a.

- Per quanto di ragione, dei **provvedimenti di cui all'avviso pubblicato sul Formez PA in data 2/08/2023 e di cui al successivo aggiornamento del 9/08/2023 (con i relativi allegati)**, con cui l'Amministrazione ha disposto lo scorrimento della graduatoria e il relativo termine per la manifestazione d'interesse (fino al 21/08) della scelta dell'Amministrazione di destinazione a favore degli IDONEI "non vincitori" del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato – profilo assistente di settore scientifico tecnologico/operatore amministrativo informatico/assistente informatico (**CODICE INF**), nella parte in cui non dispone, "prima degli idonei", la possibilità per i VINCITORI della selezione di esprimere la propria preferenza tra le nuove amministrazioni di destinazione, le ulteriori sedi disponibili anche presso le precedenti amministrazioni (rispetto a quelle indicate dal Bando) e le amministrazioni che hanno manifestato la necessità di sostituire i vincitori rinunciatari (**doc.2 e 3**);
- Per quanto di ragione, del **provvedimento** dagli estremi ignoti – indicato negli avvisi del 2/08/23 e del 9/08/23 - con cui l'Amministrazione ha disposto per gli "idonei non vincitori" l'avvio della procedura per la scelta delle amministrazioni di destinazione a partire dal 2/08/2023 e fino al 21/08/2023 (termine prorogato con il successivo avviso dall'11/08/23) mettendo a disposizione il "link" per esprimere l'ordine di preferenza sul portale InPA, nella parte in cui non permette ai vincitori della selezione di esprimere tale scelta sul sito istituzionale tenuto conto delle ulteriori amministrazioni / sedi attualmente disponibili e non selezionabili in precedenza;
- Per quanto di ragione, dei **successivi provvedimenti** con cui il Formez renderà note le assegnazioni degli idonei non vincitori alle amministrazioni destinatarie e agli interessati nonché dei successivi **avvisi di assegnazione e futura sottoscrizione del contratto** che verranno disposti a favore degli "idonei non vincitori" a seguito della scelta delle amministrazioni di destinazione di cui al precedente avviso del 2/08/23 e del 9/08/23, laddove lesivi nei confronti degli odierni ricorrenti;
- Per quanto di ragione, del **Bando** pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.104 del 31 dicembre 2021 con cui la Commissione interministeriale RIPAM ha indetto il "*concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre' posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e*

dell'Avvocatura dello Stato" – profilo assistente di settore scientifico tecnologico/operatore amministrativo informatico/assistente informatico (**CODICE INF**), laddove lesivo ed erroneamente interpretato da parte dell'Amministrazione con riferimento alla scelta delle amministrazioni di destinazione (**doc.3**);

- nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento e gli altri atti anche se ad oggi non conosciuti né prodotti dall'Amministrazione e comunque lesivi dei diritti e degli interessi dei ricorrenti.

*

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA

dell'interesse in capo ai ricorrenti, tutti **VINCITORI DELLA SELEZIONE** (464 unità), di ottenere la possibilità di esprimere nuovamente e prima degli idonei la propria scelta sulle ulteriori amministrazioni di destinazione indicate nell'avviso del 2/08/23 e del 9/08/23 (sia quelle che hanno manifestato la necessità di procedere all'assunzione di personale che quelle che hanno manifestato la necessità di sostituire i vincitori rinunciatari) E LA CONSEQUENTE CONDANNA ex art. 30 c.p.a. delle Amministrazioni intimare a provvedere alla messa a disposizione delle richiamate amministrazioni di destinazione con l'adozione degli opportuni provvedimenti volti a garantire tale scelta agli istanti.

iv. PROVVEDIMENTO GIURISDIZIONALE IMPUGNATO

Sentenza n. 10288/2024 pubblicata in data 22/05/2024 dal TAR del Lazio e resa con riferimento al N.R.G. 3938/2024

v. SUNTO DEI MOTIVI DI APPELLO

1) ERRORE IN IUDICANDO - ERRONEITA' DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI NON HA RICONOSCIUTO LA "1.- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.35 C.1 LETT. A) DEL D.LGS.N.165/2001; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.28 C.1 DEL DPR N.487/1994; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.10 DEL BANDO; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, "PAR CONDICIO", IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL'ART.97 DELLA COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, ILLOGICITÀ, DIFETTO D'ISTRUTTORIA: NELLA PARTE IN CUI L'AMMINISTRAZIONE NON HA MESSO A DISPOSIZIONE DEI RICORRENTI LE ULTERIORI AMMINISTRAZIONI / SEDI CHE SI SONO RESE DISPONIBILI".

Con il primo motivo di appello, gli appellanti si dolgono della decisione del TAR secondo cui, nel caso in esame, l'operato dell'Amministrazione sia stato legittimo non contrario ai principi di buona fede e trasparenza. Per il Giudice di prime cure, infatti, gli appellanti non avrebbero potuto richiedere l'assegnazione presso le ulteriori sedi messe a disposizione soltanto per i candidati idonei.

L'errore di fondo della tesi del TAR è che a ben vedere, non si è trattato di un mero ampliamento, bensì di un nuovo assetto di distribuzione delle amministrazioni e delle sedi (con l'aggiunta di amministrazioni non banditrici) non preventivabile in precedenza e soprattutto non previsto dal Bando. Ai vincitori è stato infatti imposto – a pena di decadenza – di scegliere la sede di lavoro presso le amministrazioni banditrici e di trasferirsi a chilometri di distanza da casa laddove, dopo un mese, l'Amministrazione ha consentito l'ingresso di nuove amministrazioni e sedi (solo) per gli idonei. Secondo gli appellanti,

l'Amministrazione ha modificato arbitrariamente i criteri di assegnazione delle sedi su cui non aveva alcun potere di gestione come osservato correttamente dal C.d.S. in un caso analogo infatti "deve escludersi che - per autonoma iniziativa - l'amministrazione possa legittimamente derogare alla tassatività dell'ordine di graduatoria o modificare ad libitum i criteri di assegnazione, dopo la formale indizione della procedura concorsuale" (Cfr. Consiglio di Stato n.5603/2011).

Di fatto, l'Amministrazione ha dunque "premiato" gli idonei a discapito dei vincitori della selezione con la possibilità di consentire agli stessi di avere un novero di scelta maggiore e più favorevole di amministrazioni e di sedi originariamente non previste dal Bando.

Secondo la tesi degli appellanti, l'Amministrazione avrebbe dovuto avviare preventivamente un interpello nei loro confronti, per valutare il loro interesse nelle nuove sedi, sicché soltanto in tal modo si sarebbe rispettato il criterio meritocratico sulla scelta delle sedi, principio cardine in tema di concorsi pubblici.

2) ERRORE IN IUDICANDO - ERRONEITA' DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA RICONOSCIUTO LA "II.- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE, VIOLAZIONE DEGLI ARTT.2 E 5 DEL D.LGS.N.165/2001; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 DELLA L.N.241/90; VIOLAZIONE DELLA "LEX SPECIALIS", VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DI CUI AGLI ART. 97 E 3 COST; VIOLAZIONE DEL LEGGITTIMO AFFIDAMENTO; ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, VIZIO DELLA MOTIVAZIONE, PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, PER IRRAGIONEVOLEZZA, PER ILLOGICITÀ, PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI, PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA "PAR CONDICIO": NELLA PARTE IN CUI L'AMMINISTRAZIONE HA DISPOSTO LA FACOLTÀ DI SCELTA DELLE NUOVE E ULTERIORI AMMINISTRAZIONI / SEDI SENZA TENER CONTO DEI VINCITORI E SOLO A FAVORE DEGLI IDONEI (PREVIO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO)".

Con il secondo motivo, gli appellanti si dolgono del fatto che il TAR non abbia riconosciuto nell'operato della PA la violazione della *lex specialis*. Secondo parte appellante, infatti, è stato leso il loro affidamento nel corretto operato dell'Amministrazione, in quanto l'Autorità pubblica ha deciso di ampliare le amministrazioni / sedi senza avvisare i vincitori di tale possibilità e poi di consentire agli stessi la stessa opportunità data agli idonei.

E' vero che i vincitori hanno avuto la possibilità di manifestare la loro scelta verso le amministrazioni banditrici ma è altrettanto vero che gli stessi hanno fatto affidamento sulla "corretta" condotta della PA e cioè sulla circostanza che tale scelta fosse la "migliore possibile" secondo il proprio ordine di graduatoria. La scelta di imporre ai vincitori le amministrazioni banditrici ha provocato quindi un disallineamento della copertura dei posti dove molti candidati hanno preferito non prendere servizio mentre avrebbero potuto farlo nelle ulteriori sedi messe a disposizione degli idonei; al contrario, laddove fosse stato consentito il preventivo interpello, le sedi delle amministrazioni banditrici sarebbero state ricoperte dagli idonei in posizioni deteriori.

In sostanza, gli appellanti lamentano una DISPARITÀ DI TRATTAMENTO perpetrata nei loro confronti, la violazione della par condicio competitorum e, da ultimo, la violazione del principio di Legittimo Affidamento.

Infine, si ritiene che l'operato dell'Amministrazione sia stato anche illegittimo per difetto/carenza di motivazione.

Ne deriva, di conseguenza, che è interesse degli appellanti ottenere la riforma della sentenza appellata e una pronuncia che disponga l'annullamento degli atti contestati nel ricorso con preciso ordine all'Amministrazione di adottare a loro favore gli opportuni provvedimenti volti a consentirgli di esprimere - prima degli idonei - la scelta (secondo il rispettivo ordine di graduatoria) delle ulteriori amministrazioni e delle ulteriori sedi messe a disposizione negli ultimi avvisi di agosto.

▪ **MODALITÀ ATTRAVERSO CUI SEGUIRE IL PRESENTE CONTENZIOSO**

Il presente procedimento può essere seguito consultando il sito web www.giustizia-amministrativa.it, inserendo nella sezione "ricerche" del Consiglio Di Stato - R.G. 9422/2024.

▪ **INDICAZIONE DEL DECRETO CON CUI SONO STATI AUTORIZZATI I PUBBLICI PROCLAMI**

La notifica per pubblici proclami è stata autorizzata tramite il Decreto Presidenziale del Consiglio Di Stato n. 934/2024 pubblicata in data 25/06/2024 nel procedimento iscritto al R.G.n.9422/2024.

Avv. Marina Terlizzi